



## **CIRCOLARE n. 1 - 2020**

Foncer ha in essere da anni una convenzione assicurativa per la copertura del caso morte e dell'inabilità, che causi l'inabilità al lavoro, a favore degli iscritti al Fondo stesso.

Unici presupposti per potersi avvantaggiare di tale convenzione sono l'iscrizione del lavoratore al Fondo ed il pagamento dello 0,20% della retribuzione, valida ai fini del TFR, da parte del datore di lavoro, come previsto dal CCNL.

Evidenziamo quindi l'opportunità del pagamento di tale voce anche nei casi in cui vi fossero delle omissioni contributive oppure la sospensione dei versamenti da parte del lavoratore; ciò al fine di consentire al lavoratore di ottenere quanto previsto dalla convenzione e di evitare che si possano configurare delle responsabilità in capo al datore di lavoro.

Ricordiamo che in caso di sinistro è previsto il versamento di una somma pari al 18% della retribuzione valida ai fini TFR moltiplicata per il numero di anni necessari al lavoratore per arrivare a 60 anni; nel caso il lavoratore abbia figli minorenni la percentuale è del 22,5%, anziché del 18%, che sale al 45% in caso di persone conviventi non autosufficienti.

Sassuolo, 24 febbraio 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Ruggeri